

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: dal km 0+000 di prog. al km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA

I PROGETTISTI

Ing. Alberto SANCHIRICO – Progettista e Coordinatore
Ing. Simona MASCIULLO – Progettista

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Studio Ing. Antonio CARUSO – Paesaggio e Ambiente
Via A. T. Stella, 13 – 76125 Trani
tel.335 6882517–fax 0883 884772

COLLABORATORI

Geom. Andrea DELL'ANNA
Geom. Massimo MARTANO
Geom. Giuseppe CALO'

IL GEOLOGO

Dott. Pasquale SCORCIA

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Alberto SANCHIRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA

Ing. Nicola MARZI

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L0503A **D** **1701**

NOME FILE

T00EG03GENRE01 B.pdf

CODICE ELAB. **T00EG03GENRE01**

REVISIONE

SCALA:

B

–

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017	Giugno 2018	ing. A. Caruso		
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Novembre 2017	ing. A. Caruso		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



CODICE T00EG03GENRE01 - Rev. B

Relazione illustrativa degli strumenti urbanistici

Redatto da:

Ruolo: Attività di supporto - Paesaggio e Ambiente
Ing. Antonio Caruso

INDICE

1	PREMESSA	3
2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3
3	INDIVIDUAZIONE DEL CORRIDOIO URBANISTICO	5

1 PREMESSA

Il progetto di ammodernamento e adeguamento della S.S. n.275 interessa i territori dei Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano e Tricase.

Gli stralci degli strumenti urbanistici dei suddetti Comuni sono illustrati negli elaborati:

T00EG03GENCT02 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Melpignano	1:5.000
T00EG03GENCT03 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Maglie	1:5.000
T00EG03GENCT04 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Muro Leccese	1:5.000
T00EG03GENCT05 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Scorrano	1:5.000
T00EG03GENCT06 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Botrugno	1:5.000
T00EG03GENCT07 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di San Cassiano	1:5.000
T00EG03GENCT08 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Nociglia	1:5.000
T00EG03GENCT09 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Surano	1:5.000
T00EG03GENCT10 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Montesano Salentino	1:5.000
T00EG03GENCT11 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Andrano	1:5.000
T00EG03GENCT12 B	Riepiloghi degli strumenti urbanistici - Comune di Tricase	1:5.000

2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Di seguito sono indicati gli strumenti urbanistici vigenti.

PUG DEL COMUNE DI MELPIGNANO

Dal 7 marzo 2014 è in vigore il Piano Urbanistico Generale, approvato con D.C.C. n.2 del 25 febbraio 2014.

Con D.G.C. n.127 del 22 dicembre 2016 è stato approvato l'Atto di indirizzo e il Documento di scoping che costituiscono avvio del procedimento di adeguamento del PUG al PPTR.

Con D.C.C. n.19 del 11 maggio 2017 è stato approvato il Documento Programmatico Preliminare relativo al procedimento di adeguamento del PUG al PPTR.

PRG DEL COMUNE DI MAGLIE

Nel Comune di Maglie è vigente il Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n.28 del 08 ottobre 1999 e approvato dalla Regione con D.G.R. n.1426 del 04 agosto 2009.

Successivamente con D.C.C. n.27 del 20 settembre 2012 e D.C.C. n.10 del 06 febbraio 2013, è stata adottata una variante allo strumento urbanistico vigente, approvata con D.G.R. n.1114 del 26 maggio 2015.

PDF DEL COMUNE DI MURO LECCESE

Il Comune di Muro Leccese è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. n.630 del 16 marzo 1977 e modificato con variante approvata con D.G.R. n.4807 del 09 ottobre 1979.

Successivamente vi sono state sedici varianti urbanistiche conseguenti all'approvazione e realizzazione di opere pubbliche e, in ultimo, con D.C.C. n.25 del 30 maggio 2016 è stata aggiornata la planimetria riguardante la zonizzazione del vigente PDF.

PDF DEL COMUNE DI SCORRANO

Il Comune di Scorrano è dotato di Programma di Fabbricazione adottato con D.C.C. n.63 del 29 ottobre 1976 e approvato con D.G.R. n.2382 del 26 ottobre 1977.

Successivamente con D.C.C. n.3 del 16 marzo 2005 è stato approvato il Piano degli Insediamenti Produttivi.

Il Comune di Scorrano ha avviato le procedure per la redazione del PUG, adottando il Documento Programmatico Preliminare con D.C.C. n.10 del 03 giugno 2016.

PRG DEL COMUNE DI BOTRUGNO

Nel Comune di Botrugno è vigente il Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n.28 del 26 luglio 1996 e approvato definitivamente con D.G.R. n.1532 del 02 settembre 2008.

Il Comune di Botrugno ha avviato le procedure per la redazione del PUG, adottando il Documento Programmatico Preliminare con D.G.C. n.99 del 22 dicembre 2016.

PRG DEL COMUNE DI SAN CASSIANO

Il Comune di San Cassiano è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. del 26 febbraio 1987 e approvato con D.G.R. n.4432 del 22 luglio 1997. Con D.C.C. del 18 maggio 1998 il Comune ha richiesto modifiche allo strumento urbanistico vigente, approvate in via definitiva dalla Regione con D.G.R. n.15981 del 5 novembre 2001.

Successivamente, con Delibere di C.C. n.4/2008, n.1/2009, n.10/2010 e n.29/2010 è stato redatto l'adeguamento del P.R.G. al PUTT/p, approvato con D.G.R. n.2217 del 10 ottobre 2011.

PRG DEL COMUNE DI NOCIGLIA

Nel Comune di Nociglia è vigente il Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva dalla Regione con D.G.R. n.980 del 16 giugno 2009.

PDF DEL COMUNE DI SURANO

Il Comune di Surano è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. n.782 del 18 aprile 1975. Successivamente, vi sono state due varianti urbanistiche, approvate con D.G.R. n.25/2 del 21 marzo 1983 e n.709 del 4 febbraio 1985 e, in ultimo, è stato approvato l'adeguamento del Piano degli Insediamenti Produttivi con D.G.R. n.500 del 24 aprile 2007.

PDF DEL COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

Nel comune di Montesano Salentino è vigente il Programma di Fabbricazione definitivamente approvato dalla Regione con D.G.R. n.11576 del 7 dicembre 1981 e n.10468 del 2 novembre 1982.

PRG DEL COMUNE DI ANDRANO

Il Comune di Andrano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n.353 del 21 marzo 2006. Successivamente, con Delibera di C.C. n.33 del 18 agosto 2008 è stata adottata una variante allo strumento urbanistico vigente, approvata con D.G.R. n.170 del 19 febbraio 2014.

PDF DEL COMUNE DI TRICASE

Il Comune di Tricase è dotato di Programma di Fabbricazione adottato nel 1972 e approvato con D.G.R. n.308 del 5 febbraio 1975 e n.309 del 31 maggio 1977.

3 INDIVIDUAZIONE DEL CORRIDOIO URBANISTICO

Il precedente Progetto Definitivo, redatto da ANAS e trasmesso agli Enti in data 1 dicembre 2005, era stato approvato dal CIPE con Delibera n.76 del 31.07.2009.

La delibera conteneva sedici prescrizioni da recepire in fase di redazione delle ulteriori fasi progettuali; in particolare la prescrizione n.9 recita:

«In fase di progettazione esecutiva, il soggetto aggiudicatore Anas S.p.A. dovrà recepire le soluzioni richieste e concordate con le Amministrazioni locali ...

...

Qualora gli interventi oggetto di prescrizioni comportino varianti alla localizzazione originale delle opere, si procederà ai sensi del dettato dell'articolo 167, commi 6 e 7, del D.Lgs. n.163/2006.»

Il D.Lgs. n.163/2006 (interamente abrogato dal 19.04.2016 con il D.Lgs. n.56/2016) ai commi 6 e 7 dell'art.167 recita:

«6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la

variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.»

Lo stesso D.Lgs. n.163/2006 al comma 3 dell'art.169 recita:

«3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni.»

L'articolo 12, comma 2 del D.P.R. n.327/2001 recita:

«2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, nonché ai sensi del Decreto Ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.»

Il Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n.1404 recita:

*«Art. 1 - Campo di applicazione delle presenti disposizioni
Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.»*

Art. 2 - Definizione del ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili).

Art. 3 - Distinzione delle strade

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

- A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n.59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n.1197 e legge 24 luglio 1961, n.729 art. 9);*
- B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n.371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n.729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n.717, art. 7);*
- C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m 10,50;*
- D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.*

Art. 4 - Norme per le distanze

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:

strade di tipo A) - m 60,00;

strade di tipo B) - m 40,00;

strade di tipo C) - m 30,00;

strade di tipo D) - m 20,00.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Art. 5 - Distanze in corrispondenza di incroci

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.»

Le distanze prescritte dall'art.4 del D.M. n.1404/1968 coincidono con quelle prescritte dall'art.26, comma 2 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

NEGLI ELABORATI GRAFICI, ELENCATI AL PARAGRAFO 1, SONO MESSI A CONFRONTO:

- il progetto definitivo 1 dicembre 2005 (approvato dal CIPE con delibera n.76/2009) sovrapposto allo strumento urbanistico vigente; nella tavola sono stati tracciati i limiti delle fasce di rispetto, determinati in base alle norme precedentemente descritte, che costituiscono il "corridoio urbanistico" individuato con l'approvazione del progetto definitivo 2005;
- il nuovo progetto definitivo 2017 sovrapposto allo strumento urbanistico vigente e alle fasce di rispetto del progetto definitivo 2005; nella tavola sono evidenziati gli ambiti di nuova localizzazione:
 - gli ambiti di nuova localizzazione sono le parti del nuovo progetto definitivo 2017, che ricadano al di fuori sia del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto definitivo 2005 ai fini urbanistici, sia delle fasce di rispetto raffigurate negli strumenti urbanistici vigenti.